



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e  
Coesione Sociale**  
*Area di coordinamento  
sistema socio sanitario regionale*

Prot. N. A00607/190474/0.80.150

Firenze, 3 Luglio 2012

**OGGETTO:** assistenza protesica – D.M. n.332/1999: riconducibilità dei dispositivi protesici.

**Al Direttori Generali  
delle Aziende USL toscane**

**Al rappresentanti  
delle Associazioni toscane  
dei fornitori di dispositivi protesici**

**LORO SEDI**

Il D.M. 27 agosto 1999, n.332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe" prevede, all'art.1 comma 5, che l'assistito possa scegliere un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al regolamento medesimo, ma riconducibile, a giudizio del medico specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'art.4 comma 2 del decreto in oggetto.

In tal caso l'azienda Usi di residenza dell'utente autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.

Data la necessità di stabilire procedure e modalità di erogazione quanto più possibile uniformi sul territorio regionale, al fine di garantire risposte omogenee, efficaci e coordinate ai bisogni degli utenti, si ritiene che, nel caso di prescrizione di un dispositivo o ausilio riconosciuto come riconducibile da parte del medico specialista prescrittore, l'azienda Usi competente possa richiedere uno o più preventivi riferiti al suddetto dispositivo al fine di procedere alla relativa autorizzazione, quanto sopra ovviamente nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. in oggetto relativamente alla remunerazione della prestazione.

Si conferma infine che il dispositivo individuato come riconducibile a quello descritto nell'elenco delle prestazioni erogabili ed identificate quali LEA, deve risultare idoneo a svolgere la medesima funzione sostitutiva, compensativa o di supporto alla disabilità garantita dal dispositivo cui la riconducibilità è riferita.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
dr. Andrea Leto